



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Ord. n. 88 del 29.12.2017

Prot. n. 204454 del 29.12.2017

Prot. Albo n. del

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni laddove, con riferimento agli aspetti legati alla safety, intesa come l'insieme delle misure di sicurezza preventiva a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed alla security, in ordine alla tutela dell'ordine pubblico ed alle ragioni di sicurezza pubblica, viene dettata la seguente misura di sicurezza pubblica: "Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità".

Preso Atto che nell'ambito delle festività natalizie sono stati autorizzati:

- l'evento del "Capodanno a Piazza Duomo", con provvedimento prot. n. 204082 del 28/12/2017 che si terrà dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05:00 del 01 gennaio 2018,
- l'evento "Capodanno in Piazza - scalinata Teatro Cilea" con provvedimento n. 202409 del 21 dicembre 2017.

Considerato che per tali eventi è atteso un elevato numero di persone, tale da far ritenere opportuno l'adozione della sopra indicata misura di sicurezza pubblica.

Preso atto delle circolari Prefettizie n. 72409, 75562/Area II/W n. 92714 e n. 154386, datate rispettivamente 14 e 22 giugno, 01 agosto e 16 settembre e 22 dicembre 2017, nella parte in cui si richiede l'adozione di apposita ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Ritenuto pertanto necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse allo svolgimento di tale evento per il quale è prevedibile attendersi una considerevole affluenza di persone, disporre, almeno 6 ore prima dall'orario inizio dell'evento e 3 ore dopo l'orario di conclusione dell'evento stesso, il divieto assoluto di vendita di bevande contenute in vetro o lattine per tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti, i chioschi e gli esercizi commerciali sparsi sul territorio comunale.

Visto l'art. 54 del T.U. n.267/2000

ORDINA

a tutti gli operatori commerciali compresi quelli ambulanti, i chioschi e gli esercizi commerciali o di somministrazione situati nell'area compresa tra il Lungomare Falcomatà, via Domenico Romeo, Via Aschenez, via Cimino, via Marsala, via Argine destro Calopinace, via Barlaam e via Missori, il divieto assoluto di vendita di bevande contenute in vetro o lattine in occasione degli eventi in premessa specificati, con decorrenza dalle ore 18,00 del giorno 31 dicembre 2017 alle ore 09,00 dell'1 gennaio 2018.

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa vigente di riferimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

al TAR, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione;

al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

Si demanda agli operatori della Polizia Municipale e alla Forza Pubblica la vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Da Palazzo San Giorgio

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà

Piazza Italia - Palazzo San Giorgio - tel 0965/21510 fax 0965/811657

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00136380805

